

N. 627

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PROVERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1996

Riduzioni dell'aliquota IVA per interventi di recupero
del patrimonio edilizio

ONOREVOLI SENATORI. - I motivi che inducono a proporre la presente modifica della legislazione fiscale sono stati individuati nella necessità di favorire gli interventi nel campo dell'edilizia sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, e cioè le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, sia per quanto riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle singole destinazioni d'uso.

Nel 1993 l'aliquota IVA per i lavori di restauro e risanamento conservativo e per il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori, per gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a ripristinare o sostituire alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti ed inoltre per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che è passata dal 4 per cento al 9 per cento.

Appare quindi indispensabile capovolgere completamente le normative per non cadere nell'assurdo che gli interventi che non necessitano di concessione edilizia, quali quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria siano sottoposti ad una aliquota superiore a quelli sottoposti al rilascio della concessione edilizia. La riduzione dell'aliquota dal 19 per cento al 4 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni immobili vincolati e non vincolati e dal 9 per cento al 4 per cento per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica su beni immobili vincolati, potrebbe stimolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione, aiutando così l'incremento del settore edilizio; e nel contempo si eviterebbe l'evasione derivante dalla sottofatturazione o addirittura dalla mancanza di fatturazione dovuta, nel caso specifico, alla esosità dall'imposta.

Il minor gettito che deriverà dal presente provvedimento sarà coperto dagli effetti di tipo macroeconomico che si produrranno proprio nel momento in cui lo sviluppo economico verrà promosso attraverso lo stimolo della domanda e dell'offerta aggregate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente definiti ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nella misura del 4 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente definiti ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* e *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

